



Sent. Nr. 231/2014
Del 11/07/2014
Dep. 11/07/2014
Fasc. Nr. 974/2013 R
Cron. Nr. 1880/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 974 del Ruolo Generale
dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 1 agosto
2013 da

[REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza
Sociale n.2 presso e nello studio dell'avv. Francesco Arlotti che lo
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, via Borsellino n.2 presso e nello studio
dell'avv. Marco Napoli che la rappresenta e difende come da
procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo

RESISTENTE

In punto a : appalto non genuino e somministrazione irregolare

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 luglio 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 11 luglio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1 agosto 2013 [REDACTED]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia [REDACTED]
srl affinché accertata l'intervenuta violazione di quanto disposto
dal comma 1 dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 ed in applicazione
del comma 3 bis della medesima norma dichiarasse che tra lo
stesso e la società resistente si era costituito a far tempo dal 9 aprile
2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
inquadramento di operaio al livello 2 del CCNL Metalmeccanica
piccola industria e per l'effetto condannasse la resistente a
reintegrarlo e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 18
dicembre 2012.

Chiedeva, in subordine, che fosse accertata e dichiarata
l'illegittimità di tutti i contratti di somministrazione stipulati tra lo
stesso e [REDACTED] partire da quello stipulato dal 12.10.2009 al
13.11.2009 e relative proroghe sino a quello stipulato dal
03.09.2012 al 29.09.2012 e relative proroghe tutti aventi quale

società utilizzatrice la [REDACTED] per l'effetto dichiarasse che lo stesso doveva considerarsi lavoratore subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 12.10.2009 della resistente con inquadramento di operaio al livello 2 del CCNL Metalmeccanica piccola industria e per l'effetto condannasse la resistente a reintegrarlo e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 18 dicembre 2012.

Esponava dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 4 novembre 2013 [REDACTED] eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 e chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

L'eccezione di decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 è fondata e deve essere accolta in relazione sia al contratto di appalto del 9 aprile 2008 cessato in data 9 ottobre 2009 sia a tutti i contratti di somministrazione oggetto del presente giudizio.

Si rileva, infatti, che l'art. 32 della legge n.183/2010 al 4 comma dispone testualmente che " Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n.604 come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano anche : ...d) in ogni altro caso in cui compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 si chiedi la costituzione o l'accertamento di

un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”

L'art. 6 della legge n. 604/1966 a sua volta prevede che: “ Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

Orbene nel caso di specie viene chiesta la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e [REDACTED] in via principale ex art. 29 d.lgs n. 276/2003 sostenendo la sussistenza di un appalto non genuino ed in subordine sostenendo l'irregolarità dei contratti di somministrazione ex art. 27 d.lgs n. 276/2003 e, pertanto, trova applicazione l'art. 32 lett d) che fa esplicito riferimento alle ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto.

Non si ritiene, invece, applicabile la lettera l'art. 32 co 3 lettera a) che prevede il più lungo termine di decadenza di 120 giorni e che così stabilisce: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità

del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni “;

Come si evince da una lettura sistematica dell'art.32 l'art. 32 co 3 lette a) nella parte in cui stabilisce il più lungo termine di impugnazione di 120 giorni fa riferimento esclusivamente alla diversa ipotesi di nullità del termine nel caso di contratto a termine ove le parti del rapporto di lavoro rimangono le medesime.

Orbene come dedotto dal ricorrente e come risultante dagli atti di causa il contratto di appalto è durato dal 09.04.2008 al 09.10.2009 e l'ultimo dei contratti di somministrazione succedutisi nel tempo è stato stipulato dal 03.09.2012 al 29.09.2012 e terminato in data 18.12.2012 a seguito di proroga.

Ebbene a prescindere dalla controversa questione della decorrenza del termine di impugnazione dei vari contratti succedutisi nel tempo e cioè se il termine di decadenza si debba computare dalla scadenza dei singoli contratti o dall'ultimo nel caso di specie si è comunque verificata la decadenza di cui all'art. 32 co 4 lett d) in quanto il contratto di appalto è terminato il 9 ottobre 2009 e l'ultimo contratto di somministrazione è terminato in data 18 dicembre

2012 e l'impugnazione dei contratti di somministrazione è avvenuta con lettera inviata in data 20 marzo 2013 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni e non risulta alcuna impugnazione del contratto di appalto prima della notifica del presente ricorso.

Non è, poi, condivisibile in alcun modo l'interpretazione data da parte ricorrente secondo cui il dies a quo dei sessanti giorni previsti dall'art. 6 all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, decorrerebbe dalla comunicazione scritta della cessazione del rapporto di lavoro in quanto è in palese contrasto con la ratio della legge ed è illogica dal momento che sia nell'ipotesi di cui all'art. 27 del d.lgs n. 276/2003 che negli altri casi, come quello dell'appalto, non genuino in cui si chiede la costituzione del rapporto di lavoro di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto è evidente che non vi può essere alcuna comunicazione scritta.

Diversamente opinando si frustrerebbe completamente la ratio della suddetta norma e di fatto la stessa sarebbe sempre inapplicabile.

Da quanto sopra esposto deriva che l'eccezione di decadenza risulta fondata e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Stante la controvertibilità della questione giuridica e i motivi della decisione devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 974/2013 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso.
- 2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 11 luglio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

